

MARIO GALIZIA E LA SCIENZA DEL DIRITTO COSTITUZIONALE

di Pietro Giuseppe Grasso

Negli anni successivi alla seconda guerra mondiale alquanto numerosi erano i giovani che avevano scelto di dedicarsi agli studi di diritto costituzionale, mossi per le novità rappresentate dalla Costituzione repubblicana del 1947. Fra quei giovani era Mario Galizia, dopo la laurea entrato in magistratura, seguendo le orme paterne. Come studioso seppe ben presto guadagnarsi un posto tutto suo, per la cultura generale, vasta e brillante, e per le notevoli cognizioni nelle scienze giuridiche, estese alle dottrine classiche e alle esperienze storiche e comparate di diritto positivo. Egli mostrava inoltre viva attenzione per la storia del diritto e i concetti fondamentali. Muovendo dalla riflessione sulle vicende del presente, aveva saputo risalire alla comprensione teoretica del diritto costituzionale in quanto espressione eminente del pensiero e dell'azione degli uomini, sia pure attuata nelle costituzioni singole. Il conseguimento della cattedra in "diritto costituzionale italiano e comparato" è da riconoscere come coronamento di un itinerario segnato per tante letture e riflessioni.

Egli aveva offerto buone prove anche in ricerche rivolte a figure e regolazioni specifiche, fra le quali si possono pure menzionare le trattazioni sui rapporti di fiducia fra Parlamento e Governo. In ogni modo si ritiene preferibile fare seguire qualche accenno agli scritti dell'autore attenenti alla cosiddetta "parte generale" o "teoria generale" del diritto costituzionale. Proprio in questi scritti pare dato di ravvisare considerazioni e insegnamenti tali da meritare attenzione anche oltre il tempo in cui erano stati elaborati. Per vero, Mario Galizia si distingue fra i costituzionalisti italiani per avere dedicato molto alla disamina di concetti primi e pure preliminari di tutta la materia e pure dell'intera speculazione giuridica, come la norma giuridici-

ca, la legalità, lo Stato, spesso con acuto ripensamento critico d'insegnamenti anche famosi.

Nell'ampio volume intitolato "La teoria della sovranità dal Medioevo alla Rivoluzione francese" (1951) è data un'esposizione compiuta di temi trattati, di solito, in altre discipline, anche extragiuridiche, come la "storia delle dottrine politiche", la "scienza della politica", la "filosofia politica". Meno frequenti in materia paiono trattazioni *ex professo* fra i nostri titolari d'insegnamento di diritto positivo, sia pure con riferimento limitato ad aspetti di giuridica rilevanza. È da notare che in detto volume è accolta una nozione estensiva di sovranità, posto che per altri autori si tratta di un principio introdotto con lo Stato moderno, posteriore quindi al Medioevo.

Alla storia del pensiero più strettamente giuridico della nostra epoca appartengono la voce "Diritto costituzionale: profili storici" (in "Enciclopedia del diritto", XII, 1964, p. 962ss.) e il saggio "Profili storico-comparativi della scienza del diritto costituzionale in Italia" (in "Archivio giuridico Filippo Serafini", 1963, vol. CLXIV, fasc. 1-2, p. 3 a 110). Fu così riproposto all'attenzione degli studiosi un settore di ricerche prima rimasto alquanto trascurato, eppure utile alla riflessione sul significato storico-spirituale di un momento delle conoscenze giuridiche rilevante anche per la comprensione della vita civile. È da aggiungere che un tale ordine di ricerche ha avuto continuazione negli accurati studi di Fulco Lanchester. Alla riflessione sulla storia della scienza del diritto costituzionale va ricollegato anche l'ampio saggio intitolato "Il 'positivisme juridique' di Raymond Carré de Malberg" (in "Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno", 1973, p. 335 a 509). In proposito si può anche parlare di un servizio reso alla cultura nazionale, posto che veniva allora presentato, con termini sistematici, in una rivista italiana particolarmente accreditata, l'insegnamento di un autore di somma importanza, rimasto però alquanto estraneo nelle nostre scuole giuspubblicistiche.

Altro è il criterio informatore del saggio intitolato "Scienza giuridica e diritto costituzionale" (1954). Per il titolo e per la concezione si tratta di un testo di natura singolare, se non proprio unica fra le pubblicazioni apparse per opera dei nostri cultori di diritto costituzionale, nella seconda metà del secolo ventesimo. Sia pur in forma inconsueta, per altro, l'autore era riuscito a offrire una visione d'insieme e un ripensamento accurato degli indirizzi che avevano dominato nelle nostre scuole fino a quel tempo. Le pagine e i discorsi dei nostri costituzionalisti apparivano come pervasi da un certo senso d'inferiorità nei con-

fronti del rigore di ragionamento e della finezza di costruzioni concettuali riscontrabili per altri rami dell'ordinamento, soprattutto per il diritto civile. Ivi era riconosciuta una superiorità scientifica, secondo un modo di vedere sul quale non è dato di soffermarsi. In ogni modo va notato che un tale senso d'inferiorità rappresentava, per i costituzionalisti, un motivo d'impegno nella correzione e nel progredire.

Nel saggio in esame pare giustificato ravvisare, quasi ispirazione, un tentativo di risposta ai quesiti insiti negli accennati atteggiamenti: si riconosce un disegno grandioso di definire la nozione del diritto costituzionale in accordo coi migliori risultati delle scienze giuridiche come apparsi in Italia fino agli anni cinquanta del secolo scorso. A delineare una definizione di diritto costituzionale di fuori da contaminazioni con altri rami dello scibile umano, in particolare sociologia e filosofia, in quella fase del suo pensiero Mario Galizia riteneva necessario, sia pure con argomentazioni proprie, attenersi alle concezioni secondo cui principio e fondamento di ogni realtà giuridica era da considerare la norma, e non tanto l'istituzione, come invece volevano taluni nostri giuristi anche autorevoli. Oltre le speculazioni sul diritto come "fatto", momento della realtà, il nostro autore aveva mostrato attenzione per la scienza giuridica, assunta come oggetto distinto d'indagini, quanto ai propri metodi e definizioni. Proprio per questo ordine di ricerca pare di discernere una trattazione particolarmente originale nelle pagine del saggio "Scienza giuridica e diritto costituzionale". Da tempo sono note le riflessioni e le dispute fra gli studiosi, al fine di chiarire i contenuti normativi e istituzionali, oltreché i "confini" tra i diversi "rami" dell'ordinamento: così per la classica ripartizione tra diritto pubblico e diritto privato, ma anche per diritto penale, commerciale, processuale e altri ancora. Nelle pagine del medesimo saggio si tratta di una differenziazione per solito trascurata, tra scienza del "diritto costituzionale" e "teoria generale del diritto"; intesa quest'ultima come studio dei principî generali dell'intero ordinamento, stabiliti per tutti i rami del diritto positivo. L'autore aggiungeva che alla distinzione di ordine scientifico deve ritenersi corrispondere una diversità oggettiva (nella realtà giuridica): in tal senso va intesa anche la proposta di distinguere tra Stato e costituzione, da una parte, e ordinamento giuridico dall'altra.

Sia consentita ancora qualche parola finale, dopo le considerazioni sopra accennate. È da ricordare che il diritto costituzionale era stato configurato in ragione della preminenza dello Stato nazionale, sovrano, forma tipica dell'unità politica attuata fra i popoli europei. Oggi, l'epoca della preminenza degli Stati è giunta alla fine. Si registra

pure la crisi della scienza giuridica “costruita” in ragione dei grandi sistemi della legalità, i quali erano sorti in correlazione agli stessi Stati. Sarebbe quindi dato di discernere motivi efficaci per avvalorare il vecchio motto *Verfassungsrecht vergeht*. Nonostante tutto pare giustificato pensare che l’opera di Mario Galizia torni ancora utile a comprendere i problemi che, ai nostri giorni, si propongono all’attenzione dei costituzionalisti. Nei progetti per l’instaurazione di nuovi ordini con estensione continentale risulta chiara l’intenzione dei governanti di conservare, in più vasti contesti, i principî di diritto pubblico e anche di diritto privato come già attuati, sia pure partitamente, nei singoli Paesi del Vecchio Continente. Essenziale a un fine siffatto s’impone pertanto la ricognizione dello spirito informatore di detti principî, piuttosto che riproporre criteri e figure particolari. Alla quale ricognizione si può pervenire con adeguate riflessioni, suggerite anche dalla lettura di buone pagine come quelle di Mario Galizia.